

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. DEL

Oggetto: [PROCEDURA RISTRETTA PER APPALTO FORNITURA DI SISTEMI E PRODOTTI PER EMODIALISI, IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ASUR PER L'AREA VASTA N. 1 (PRESIDI AREA DI FANO E URBINO) E A.O. "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD" - RETTIFICA CAPITOLATO SPECIALE.]

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1 di rettificare il capitolato speciale per l'appalto della fornitura di sistemi e prodotti per emodialisi in unione d'acquisto tra l'ASUR (per l'Area Vasta n. 1 - Presidi Area di Fano e Urbino) e l'A.O. "Ospedali Riuniti Marche Nord", secondo il testo allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale della stessa, che sostituisce il capitolato speciale già allegato alla determina n. 182/ASURDG del 12.03.2012;
2. di sostituire integralmente l'art. 17. RECESSO DAL CONTRATTO dello schema di contratto allegato alla stessa determina n. 182/ASURDG del 12.03.2012, con il testo di seguito riportato:

ART. 17. RECESSO DAL CONTRATTO

L'ASUR potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998, qualora tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.

Per consentire gli accertamenti di cui sopra, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore è obbligata a comunicare all'ASUR le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni.

L'ASUR potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, in caso di:

- convenzione stipulata da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente contratto, salvo che il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 7 agosto 2012, n. 135;



- conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1670 del 26/11/2012.

In caso di recesso parziale da parte dell'ASUR, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

3. di dare atto che dall'adozione del presente atto non deriverà alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell'ASUR - Area Vasta n. 1;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Giulietta Capocasa)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gianni Genga)



La presente determina consta di n. 69 pagine, di cui n. 64 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica"
- L.R. 17 luglio 1996, n. 26 - artt. 17 e 28, e s.m., concernente "Riordino del servizio sanitario regionale"
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al "coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi"
- Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente "Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)"

Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", è stata istituita, a decorrere dal 1/1/2004, l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).

Con determina n. 182/ASURDG del 12.03.2012 è stato autorizzato l'espletamento della procedura ristretta per l'appalto della fornitura di sistemi e prodotti per emodialisi in unione d'acquisto tra l'ASUR (per l'Area Vasta n. 1 – Presidi Area di Fano e Urbino e A.O. "Ospedali Riuniti Marche Nord").

Il bando di gara è stato pubblicato, tra l'altro:

- nella Gazzetta Ufficiale CE n. 2012/S 69-114340 del 07.04.2012 con rettifica 2012/s 120-197935 del 26.06.2012;
- nella Gazzetta Ufficiale R.I. n. 44 del 16.04.2012 con rettifica n. 76 del 02.07.2012;
- nel B.U.R. Marche n. 41 del 26.04.2012.

Con determina n. 243 del 11.03.2013, il Dirigente U.O. Acquisti e Logistica ha effettuato l'ammissione alla gara degli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione e sono risultati idonei.

Con lettera prot. n. 15383 del 21.03.2013, i candidati ammessi alla gara sono state invitati a presentare offerta, prevedendo quale termine di ricezione dell'offerta la data del 13.05.2013.


A seguito della richiesta di chiarimenti pervenuti da parte di alcuni concorrenti, con lettera prot. n. 22206 del 02.05.2013, si è ritenuto opportuno sospendere i termini di presentazione offerta, al fine di poter puntualizzare alcuni aspetti tecnici del capitolato speciale nonché rendere coerente il punteggio e i relativi sub-punteggi riferiti a criteri di valutazione di alcuni lotti della gara.

A seguito di confronti e chiarimenti con il referente tecnico/clinico che aveva concorso alla predisposizione del capitolato speciale, è stato rettificato il capitolato speciale, sia precisando alcuni aspetti tecnici che avevano evidenziato problemi interpretativi, sia ristabilendo la coerenza dei punteggi previsti per i vari criteri di valutazione.

A seguito di quanto sopra, è stato ridefinito il capitolato speciale, secondo la versione allegata alla presente determina, quale parte integrante e sostanziale della stessa, in sostituzione del precedente capitolato speciale, allegato alla determina n. 182/ASURDG del 12.03.2012.

Contestualmente si ravvisa l'opportunità di aggiornare lo schema di contratto allegato alla stessa determina n. 182/ASURDG del 12.03.2012, sostituendo l'art. 17. **RECESSO DAL CONTRATTO**, per adeguarlo alle modifiche normative intervenute, concernenti le seguenti ipotesi:

- convenzione stipulata da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente contratto, salvo che il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 7 agosto 2012, n. 135;
- conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1670 del 26/11/2012.



Al riguardo, per quanto concerne il rispetto nella normativa vigente relativa all'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP SpA e/o dalla stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), si fa presente quanto segue:

- non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa;
- la SUAM non ha attivato né risulta abbia in programma una procedura di gara inerente l'appalto in oggetto, pertanto questa AV1 ritiene di potersi attivare autonomamente.

Pertanto si propone l'adozione di determina nel testo di seguito riportato:

1. di rettificare il capitolato speciale per l'appalto della fornitura di sistemi e prodotti per emodialisi in unione d'acquisto tra l'ASUR (per l'Area Vasta n. 1 - Presidi Area di Fano e Urbino) e l'A.O. "Ospedali Riuniti Marche Nord"), secondo il testo allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale della stessa, che sostituisce il capitolato speciale già allegato alla determina n. 182/ASURDG del 12.03.2012;
2. di sostituire integralmente l'art. 17. RECESSO DAL CONTRATTO dello schema di contratto allegato alla stessa determina n. 182/ASURDG del 12.03.2012, con il testo di seguito riportato:

ART. 17. RECESSO DAL CONTRATTO

L'ASUR potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998, qualora tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.

Per consentire gli accertamenti di cui sopra, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore è obbligata a comunicare all'ASUR le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni.

L'ASUR potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, in caso di:


- convenzione stipulata da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente contratto, salvo che il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 7 agosto 2012, n. 135;
- conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1670 del 26/11/2012.

In caso di recesso parziale da parte dell'ASUR, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

3. di dare atto che dall'adozione del presente atto non deriverà alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell'ASUR - Area Vasta n. 1;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Dott.ssa Emanuela Gentilini



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Oriano Mazza



Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

DIALISIDRETCAP2014
- DRETCAPMOD


II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Oreste Pozza

Per il parere infrascritto:


RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per l'Area Vasta n. 1.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dr.ssa Anna Olivetti



Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali



- ALLEGATI -

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l'appalto fornitura di sistemi e prodotti per emodialisi in unione d'acquisto tra l'ASUR (per l'Area Vasta n. 1 - Presidi Area di Fano e Urbino) e A.O. "Ospedali Riuniti Marche Nord" (allegato agli atti d'ufficio).

